

## CAPITOLO I

### **Le fonti dei diritti fondamentali dell'uomo e la loro interazione con il diritto interno**

#### **1. Introduzione.**

La presente tesi si propone di analizzare le possibili applicazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti CEDU) alla materia tributaria, attraverso lo studio delle normative nazionali, che spesso possono risultare in contrasto con la CEDU oppure con l'interpretazione data dai propri organi giurisdizionali.

Per tale motivo è necessario svolgere una piccola introduzione sulla convenzione in generale per capire quali sono le risultanze e gli influssi collegati al diritto tributario.

#### **2. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.**

Dopo il Secondo Conflitto Mondiale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò il 10 Dicembre 1948 la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, mentre l'anno seguente venne creato un nuovo organo: il Consiglio d'Europa.

Lo scopo del consiglio d'Europa era quello di *«realizzare una piu stretta unione tra gli Stati membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune»*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Art.1, lett. a), Statuto del Consiglio d'Europa, reperito su:<http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/001.htm>.

Dalla Dichiarazione Universale il Consiglio elaborò la CEDU per salvaguardare i diritti e le libertà degli individui. La CEDU fu firmata solennemente a Roma il 4 novembre 1950 e successivamente sono stati ad essa aggiunti altri Protocolli Addizionali che hanno aumentato il numero dei diritti riconosciuti nella convenzione.

Tecnicamente la CEDU è un trattato internazionale ed è fonte di obblighi per gli Stati che hanno aderito e l'inosservanza comporta la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti del soggetto leso in uno dei diritti fondamentali.

L'art. 1 della CEDU stabilisce infatti che: «*Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione*».<sup>2</sup>

Quindi uno Stato deve adeguare il proprio ordinamento fino dal momento della sua adesione al trattato. Questo però non comporta solo la possibilità dei soggetti di vantare i propri diritti davanti agli organi preposti ma anche al comportamento attivo dello Stato stesso per raggiungere gli obiettivi che sono stati stabiliti.<sup>3</sup>

## **2.1 La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.**

Una caratteristica fondamentale della CEDU è quella di essersi dotata di un procedimento autonomo di protezione dei diritti attraverso un proprio organo giurisdizionale che è appunto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti Corte Edu).

Questo sistema è stato riformato dall'entrata in vigore del Protocollo n. XI l'attuazione della CEDU, dove la tutela dei diritti era garantita da tre organi distinti con funzione giurisdizionale:

---

<sup>2</sup> Art. 1 CEDU, [http://osservatoriocedu.eu/unione\\_forense\\_per\\_la\\_tutela\\_dei\\_diritti\\_umani](http://osservatoriocedu.eu/unione_forense_per_la_tutela_dei_diritti_umani).

<sup>3</sup> L'art. 1 CEDU stabilisce che «*Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione*».

Eccetto alcune disposizioni della CEDU che sono applicabili solo ai cittadini dello Stato obbligato oppure agli stranieri (ad esempio, rispettivamente, gli art. 3 e 4 del IV Protocollo), le disposizioni della CEDU non fanno distinzioni a seconda della cittadinanza o di altre qualità delle persone, anzi, sono vietate le discriminazioni tra persone nella tutela dei diritti garantiti (art. 14 CEDU).

- Commissione: che aveva il potere di vagliare preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi.
- Comitato dei ministri: che doveva sorvegliare l'attuazione delle sentenze CEDU e decidere sui ricorsi quando questa non fosse stata adita dal ricorrente nei tre mesi successivi alla comunicazione del rapporto della Commissione.
- La Corte Edu che giudicava la conformità o meno alla Convenzione degli compiuti dagli Stati aderenti ad essa.

Come prima ricordato il Protocollo XI ha modificato questo impianto in quanto ha creato un organo giurisdizionale unico, la Corte Edu. Questa necessità è stata avvertita perché era necessario decongestionare la Commissione dal grande numero di ricorsi che essa si trovava ad affrontare ed anche per rendere effettiva la tutela della Convenzione stessa.

La nuova Corte Edu è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti. I giudici sono eletti per nove anni dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.<sup>4</sup>

La Corte è divisa in sezioni la cui composizione deve essere equilibrata sia dal punto di vista geografico che di rappresentazione proporzionata sia maschile che femminile. E' presente poi una Grande Camera (*Grand Chamber*), la quale è costituita da diciassette giudici, dove vi siedono di diritto il presidente e i vice presidenti della corte e i presidenti di sezione.

A garanzia della Convenzione possono essere attuati una serie di rimedi; il primo previsto dalla Convenzione riguarda la tutela in caso di violazione dei diritti umani.

Il motivo che sta alla base dell'art. 13 della Convenzione è quello di facilitare l'individuo, in quanto è più semplice intraprendere un ricorso in ambito interno che internazionale.

---

<sup>4</sup> Art. 22 e Art. 23 CEDU, reperito sul sito [www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041208204428](http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041208204428).

Il mezzo di ricorso interno deve essere effettivo, nel senso che deve essere efficace, vale a dire idoneo al raggiungimento di uno scopo.

Gli art. 33 e 34 della CEDU prevedono un altro rimedio contro tale violazione, vale a dire la possibilità di ricorso alla Corte da parte degli Stati contro altri Stati (c.d. *ricorso interstatale*) e degli individui contro gli Stati parte della CEDU (c.d. *ricorso individuale*).

A parte le varie fasi che sono previste, l'elemento più importante è dato dal fatto che il ricorso individuale previsto dall'art. 34 viene prima esaminato da un Comitato che si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso e se lo dichiara ricevibile, la decisione sul merito è sottoposta ad una delle Sezioni di cui è composta la Corte, oppure nei casi di particolare complessità alla Grande Camera.

La Corte EDU è l'unico organo in materia competente in materia di interpretazione e applicazione della CEDU.

Nella sua giurisprudenza la Corte ha spiegato che le sue sentenze non hanno solamente il compito di giudicare sul caso concreto ma anche di interpretare e sviluppare le regole della CEDU.<sup>5</sup>

Su tutti gli Stati incombe in via primaria l'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo pronunciate nelle controversie delle quali sono parti e di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni della CEDU, secondo l'interpretazione data dalla Corte, mentre la supervisione è affidata al Comitato dei Ministri.

L'obbligo di eseguire si configura come un'obbligazione di risultato, per cui lo Stato ha la facoltà di scegliere i mezzi che saranno necessari per ottemperare alla sentenza.

La natura delle sentenze emesse dalla Corte ha portato ad un dibattito in dottrina, infatti una parte di essa sottolinea come in tempi recenti la giurisprudenza della Corte

---

<sup>5</sup> Sent. Corte EDU 5310/71, *Irlanda c. Regno Unito*, serie A-25 in <http://osservatoriocedu.eu/>; *Unione forense per i diritti umani*.

EDU si sia evoluta, nel senso di non lasciare più margine di apprezzamento e discrezionalità agli Stati nella scelta dei mezzi per ottemperare alle sentenze.<sup>6</sup>

Nel nostro paese la CEDU è stata resa esecutiva con la Legge n. 848/1955 che ha forza di legge ordinaria e a seguito della famosa coppia di sentenze della Corte Costituzionale, n. 348 e n. 349/2007 sono stati indicati tre assunti fondamentali.

Il primo sta nel fatto che la CEDU assume come parametro di legittimità costituzionale l'art. 117, comma 1, Cost., nei vincoli per l'ordinamento interno derivanti dagli obblighi internazionali.

La Corte Costituzionale valorizza l'art. 117 Cost. come norma che attribuisce ai Trattati internazionali una specifica copertura costituzionale che ne garantisce la prevalenza rispetto alle leggi incompatibili.

Il secondo assunto riguarda la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che è vincolante per gli organi giurisdizionali interni quando devono stabilire la portata dell'obbligo internazionale che deriva dall'adesione dell'Italia alla CEDU.

Quindi la giurisprudenza della Corte EDU vincola sia i giudici comuni quando devono interpretare la legge interna sia la corte Costituzionale nella risoluzione delle questioni poste alla sua attenzione.

Un altro principio fondamentale è dato dalla c.d. *supremazia costituzionale*, vale a dire che la norma CEDU per poter essere parametro di valutazione della costituzionalità di norme interne deve essere conforme alla Costituzione.

Il nuovo art. 6 TUE afferma che i diritti fondamentali dell'uomo garantiti dalla CEDU costituiscono principi generali del diritto dell'Unione e ciò comporterebbe un trattamento diverso in relazione alle violazioni che riguardano la CEDU.

Infine a questo punto rimane soltanto da attendere l'adesione effettiva dell'Unione europea alla CEDU con la quale quest'ultima entrerebbe a far parte a tutti gli effetti del diritto dell'Unione.

Come è stato rilevato, la Corte di Strasburgo ha il compito di tutelare i soggetti nell'applicazione della Convenzione. Esiste però anche un altro organo che si può

---

<sup>6</sup> IACOVELLO, S.M., *Il quarto grado di giurisdizione: la corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cassazione Penale* n. 2/2011, p.798 e ss.

occupare della tutela dei diritti, che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in avanti CGUE) che emette sentenze utili per la successiva formazione del diritto europeo. Al riguardo, *«i giudizi davanti al giudice comunitario lo vedono come fautore della mediazione degli equilibri tra la comunità e gli Stati membri e tra le istituzioni. [...] vanno individuati i ricorsi per infrazione, le questioni pregiudiziali e le azioni di annullamento ed in carenza. Se i primi sono disegnati sulla falsariga del giudizio tipicamente presente negli stati federali, nelle seconde ritroviamo lo schema e lo spirito di cooperazione, sussistente tra corte costituzionale e giudici ordinari, che ha trasformato il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale nell'architettura principale del sistema di giustizia costituzionale italiano»*.<sup>7</sup>

Il potere che viene attribuito alla CGUE di sindacare la legittimità delle decisioni delle istituzioni europee, consente di individuare un vero e proprio laboratorio dove l'elaborazione è in continuo divenire.<sup>8</sup>

Relativamente all'innovazione e all'allargamento delle competenze è relativo alla legittimazione comunitaria rispetto agli stati membri e ai loro cittadini.

In rapporto alla Corte Edu, si rileva che nonostante la mancata adesione della comunità alla convenzione, essa è “parte integrante di quel coacervo di fonti e materiali normativi di diversa origine che, da epoca risalente, la corte di giustizia ha iniziato ad utilizzare come parametro di giudizio per garantire principi fondamentali e diritti di libertà non venissero travolti sulla strada del grande mercato unico.”<sup>9</sup>

Da quanto appare, sembra che attualmente i rapporti fra le due Corti non siano più improntati ad uno spirito di collaborazione che caratterizza invece la Corte di giustizia con le Corti Costituzionali interne.

I motivi di questa situazione sono i più disparati, innanzitutto la Corte di Giustizia UE inserisce la CEDU tra i principi generali del diritto dell'Unione Europea,

---

<sup>7</sup> R.CALVANO, La Corte di Giustizia e la comunità europea, Padova : CEDAM, 2004p. 93 e ss.

<sup>8</sup> Al termine della conferenza intergovernativa di Nizza del 2000 si è arrivati ad una articolazione nuova del sistema giurisdizionale, arrivando a considerarlo come un sistema, posto che accanto alla corte e al tribunale di primo grado, è stata prevista l'istituzione di sezioni specializzate per alleggerire il carico di lavoro della competenza relativa alle controversie sul pubblico impiego comunitario. R. Calvano, *La Corte di Giustizia e la comunità europea*, Padova: CEDAM, 2004, p. 93 ss.

<sup>9</sup> R. Calvano, *La Corte di Giustizia e la comunità europea*, Padova : CEDAM, 2004, p. 93 ss.

affermando la propria incompetenza a dichiarare la compatibilità delle norme statali con quelle della convenzione europea qualora fuoriescano dal diritto UE.

Al contrario la CEDU si dichiara incompetente a giudicare delle responsabilità delle istituzioni comunitarie limitandosi a considerare i comportamenti degli Stati.

In conclusione possiamo dire che la tutela delle prerogative della persona, intese nella branca dei diritti fondamentali è naturalmente assicurata dagli ordinamenti degli Stati membri che si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della corte di Strasburgo nelle sentenze in cui sono parte.

Come rilevato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, molte pronunce che riguardano l'Italia, attengono a profili ordinamentali rilevanti che dovrebbero essere oggetto di riforma per aumentare il livello complessivo di compatibilità del nostro sistema nazionale con la CEDU.

Un argomento focale risulta l'eccessiva durata del processo che comporta spesso la comminazione di sanzioni a seguito di violazioni dell'art. 6 della CEDU, oppure la riapertura dei procedimenti penali, per i quali è stata riscontrata la violazione al principio dell'equo processo.

E' utile a questo punto ricordare la sentenza della Corte di Strasburgo n. 3 del 17 maggio 2005, dove si è ritenuto di valutare la corrispondenza con la base normativa nazionale al principio generale di legalità che richiede che le norme interne siano sufficientemente accessibili e precise.

Inoltre per i diritti di carattere civile, come quello di proteggere la propria reputazione, il diritto ad un giudice non si configura solo come diritto ad avere accesso ad un giudizio ma anche come diritto ad ottenere una decisione sulla posizione soggettiva dedotta in giudizio.

L'incidenza della CEDU nel panorama italiano è avvenuto con la Legge n. 848/1955, in base all'impostazione dualista del rapporto fra ordinamento interno e adattamento del diritto italiano alla CEDU.

Secondo l'impostazione dualista il diritto interno e il diritto internazionale costituiscono due ordinamenti giuridici separati ed autonomi, per cui la volontà dello stato e quella della comunità internazionale risultano diverse.

Ed è proprio il riferimento all'art. 117 cost. che avrebbe inteso modificare la tradizionale impostazione dualista, di cui ho appena parlato, estendendo il cosiddetto trasformatore permanente anche agli obblighi derivanti da accordi internazionali.<sup>10</sup>

Si è generato quindi un problema relativo alla creazione di una serie di orientamenti in dottrina, nati dalla dicotomia tra il sistema monistico e quello dualistico.

Una parte della dottrina,<sup>11</sup> si è soffermata sull'impronta che i diritti tutelati dalla costituzione si leghino ad un principio personalista di valorizzazione dell'individuo.

Ma è stata la scelta dello strumento della legge ordinaria a creare il maggior numero di problematiche, in quanto si doveva valutare quale collocazione dare alla convenzione nell'ordinamento giuridico italiano.

Il primo riferimento in questo ambito è relativo all'art. 11 Cost.,<sup>12</sup> perché si poneva il caso di avvalorare la soluzione considerata per l'allora Trattato CE, da alcuni ritenuto applicabile a tutti i trattati, in primis a quelli riguardanti la tutela dei diritti fondamentali.

Possiamo poi considerare alcuni precedenti giurisprudenziali, primo fra tutti la sentenza n. 10 del 1993, dove la Consulta ha riconosciuto la particolare resistenza della legge di adattamento alla CEDU rispetto a successive disposizioni legislative di pari rango, a parziale mitigazione del principio della successione delle leggi nel tempo.

Con la Sentenza n. 388 del 1999, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il contenuto della CEDU spesso coincide con il disposto costituzionale o lo integra, allo scopo di una più effettiva tutela dei diritti fondamentali. Per questo, anche alla luce dell'esperienza dei Paesi nordici e della soluzione già adottata nell'ordinamento tedesco, la Consulta riconosce il valore interpretativo della CEDU. L'interpretazione

---

<sup>11</sup> INGRAO, G., *Dalle teorie moniste e dualiste all'integrazione dei valori nei rapporti tra diritto interno e comunitario alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 1/2011, p. 241 ss.

<sup>12</sup> “[...] le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno” art. 11 Cost. Come possiamo vedere le basi indicative del ragionamento operato in dottrina sono ravvisabili direttamente nella Carta Costituzionale.

della normativa interna, dunque, deve essere orientata al rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU.

Quindi si nota l'esistenza di un organo sovranazionale come la corte che ha il compito di giudicare la legittimità di un atto o di una sentenza divenuti definitivi.<sup>13</sup>

Trattando dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte, una dottrina autorevole affermava che *«benché sia fortemente raccomandata l'introduzione di procedimenti che consentano di rivedere o riaprire i processi in seguito ad una violazione accertata dalla Corte, non esiste alcuna obbligazione in tal senso in forza della Convenzione»*.

Questa affermazione deve essere valutata alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale considerando l'orientamento più recente della Corte dove in alcuni casi specifici afferma che: *«allorché un soggetto [...] sia stato condannato all'esito di una procedura inficiata dalla violazione delle esigenze dell'art. 6 della convenzione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento a richiesta dell'interessato rappresenta in principio un mezzo appropriato per rimediare alla violazione accertata»*.<sup>14</sup>

L'evoluzione descritta risente dei principi che sono stati adottati dal Comitato dei ministri nell'esercizio dei poteri di controllo sull'esecuzione delle sentenze di cui all'art. 46, par. 2, CEDU.<sup>15</sup>

Come si può vedere dalla immediata lettura del testo, non si ritrova un esplicito riferimento all'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte; invero, il Consiglio dei ministri ha interpretato questa norma nel senso che comporta tre tipologie di obbligazione.

Tutto questo perchè si deve valutare la necessità del pagamento dell'equa soddisfazione, l'adozione di misure individuali per porre rimedio alla violazione nel

---

<sup>13</sup> LUIGI DANIELE, *“L'incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi”*, a cura di Fabio Spitaleri, p. 1 e ss. Giuffrè editore Volume 4 Quaderni Rivista Diritto Unione Europea.

<sup>14</sup> Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 23 giugno 1981, ric. riuniti nn. 6878/75 e 7238/75, *Le Compte e altri c. Belgio*.

<sup>15</sup> Art. 46, par. 2 CEDU: *“La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione”*.

caso concreto e l'introduzione di misure generali per farla cessare ma anche evitare il ripetersi di violazioni future.

Dalla valutazione della giurisprudenza recente<sup>16</sup> emerge una sorta di accoglimento da parte della Corte delle prassi che sono state concordemente poste in essere dagli stati membri in sede di Comitato dei Ministri.

Spesso capita di scorgere atti qualificabili come soft law che si concretizzano in un impegno fondato sull'accordo delle parti e determinato dalla volontà di inserire in maniera stabile i diritti garantiti dalla convenzione all'interno degli ordinamenti nazionali.

L'obbligo di riapertura viene in essere in presenza di una violazione determinata da una decisione nazionale i cui effetti continuano ad affliggere in modo grave il soggetto leso.

Nonostante che il controllo dell'esecuzione si sia caratterizzato per la creazione di un procedimento ispirato alla trasparenza e alla pubblicità, si tratta comunque di una forma di vigilanza. In dottrina è stato rilevato che *«sino ad oggi la Corte di Strasburgo ha richiesto la riapertura del giudizio nazionale dopo aver accertato violazioni afferenti, in particolare, ad alcuni dei diritti garantiti dalla convenzione come, ad esempio, il diritto ad un tribunale indipendente e imparziale»*.<sup>17</sup>

Infine l'accertamento oggetto del nuovo giudizio deve essere definito alla luce della sentenza resa dalla Corte nel caso di specie e compatibilmente alla sua giurisprudenza.

Per cui, si può ritenere che l'ampiezza della discrezionalità dello stato comprende due livelli di decisione, un primo livello che riguarda la elaborazione della nuova disciplina processuale e un secondo livello di valutazione del'istituto al caso concreto.

In conclusione possiamo affermare che l'obbligo di conformarsi alle sentenze della corte di Strasburgo si sia evoluto per comprendere l'obbligazione giuridica in presenza di determinate violazioni per la riapertura o la revisione del giudizio.

---

<sup>16</sup> DEL FEDERICO, L., *I principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in materia tributaria*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, n. 2/2010, p. 206 ss.

<sup>17</sup> R. CALVANO, *La Corte di Giustizia e la comunità europea*, Padova: CEDAM, 2004, p. 93 ss.

Infine possiamo rilevare che l'adozione della convenzione ha portato ad una maggiore attenzione tra giurisdizioni internazionali e quelle degli stati membri e con l'istituzione della corte europea dei diritti dell'uomo come organo di interpretazione ed applicazione del diritto espresso nella convenzione ha portato alla valutazione che è il giudice nazionale che deve garantire il rispetto dei diritti previsti, considerando l'intervento della corte in un momento successivo.

Non dobbiamo comunque dimenticare che la materia dei diritti umani ha comportato anche la creazione di un insieme di norme consuetudinarie e, a differenza delle convenzioni, il diritto consuetudinario si limita alla protezione di un nucleo fondamentale ed irrinunciabile dei diritti umani.

Si tratta del cosiddetto divieto delle c.d. *gross violations*, vale a dire delle violazioni gravi e generalizzate di questi diritti, quando si parla di violazioni particolarmente efferate, del tipo: genocidio, apartheid, sparizione di prigionieri, etc.

L'obbligo degli stati di rispettare i diritti umani è fondamentalmente un obbligo negativo o di astensione, in quanto gli organi statali sono tenuti ad astenersi dal ledere questi diritti e da compiere atti qualificabili come "gross violations".

Però, si tratta anche di un obbligo di protezione, in quanto lo Stato deve valutare se le violazioni dei diritti umani non siano commesse da individui che si trovino sul proprio territorio, adoperandosi a prendere tutte le misure del caso.

Propriamente la CEDU ha dato un contributo decisivo con considerazioni che riguardano propriamente queste *gross violations*, riferibili anche al diritto internazionale generale.

La CEDU contiene infatti, al pari degli atti internazionali, sopra menzionati, un catalogo di diritti a cui si deve dare adeguata tutela, insieme alla previsione di limitazioni che incontrano e delle modalità attraverso le quali possono essere legalmente compressi, dove vi figurano ad esempio, il diritto alla vita, alla libertà personale, al lavoro, etc.

Dobbiamo anche tenere presente che le disposizioni contenute nella convenzione valgono a ribadire che siano in grado di imprimere un'esigenza ulteriore rispetto a

quella soddisfatta dal funzionamento comune di quelli che sono i meccanismi di trasformazione ed evoluzione del diritto internazionale in diritto interno.

Si consente quindi agli individui di pretendere dallo stato l'esecuzione delle norme sottoscritte.

In un certo senso possono diventare norme di livello universale almeno nella misura in cui riguardano i rapporti tra stato e altri soggetti.

Le norme in materia di diritti dell'uomo costituiscono un sistema organico tale che non solo le norme migliori siano applicabili ovunque ma anche che il contenuto di tali norme sia sempre in continua evoluzione.

Nel panorama abbastanza complesso che si era venuto a delineare, la Corte Costituzionale ha tentato di dare una risposta attraverso le due sentenze 348 e 349 del 2007 che, come prima ho ricordato, sono state definite sentenze gemelle.

Volendo analizzare il valore delle norme contenute nella convenzione in rapporto all'ordinamento italiano dobbiamo prendere tali sentenze considerando quali norme costituzionali possono rilevare a riguardo.

L'art. 10 può essere escluso in quanto si riferisce alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute per cui al diritto internazionale consuetudinario e non è applicabile alla convenzione perché è espressione di diritto pattizio e non consuetudinario.

Per quanto riguarda invece l'art. 11 cost. che consente all'Italia di limitare la propria sovranità quando sia necessario per la cooperazione e la pace tra le nazioni, la Corte pone una distinzione fra diritto comunitario e Convenzione europea affermando che la comunità europea ha costituito un effettivo ordinamento giuridico, circostanza che non si riscontra nella convenzione.

Secondo Zanghì non si può ignorare il fatto che qualsiasi trattato internazionale e specialmente la Convenzione Europea, determinano una parziale limitazione della sovranità perché è conseguenza dell'assunzione di obblighi internazionali.

Diverso da questo risultano le cessioni di sovranità, che si hanno quando lo Stato partecipa ad un ordinamento internazionale al quale viene attribuita una specifica competenza anche normativa esercitata in via esclusiva.

Spesso la maggioranza della dottrina si è domandata se si potesse comunitarizzare la convenzione e rientrare nell'art. 11 sotto la tutela del diritto comunitario.

La Corte sostiene che l'integrazione delle norme CEDU nell'ordinamento comunitario riguarda unicamente l'attività degli organi comunitari ed è il diritto comunitario che deve rispettare quanto è espresso all'interno della Convenzione.

Ad una lettura testuale dell'art.117 si può ravvisare una posizione diversa rispetto all'ordinamento UE, ne consegue che l'azione normativa interna può generare atti che si pongono in contrasto con gli altri obblighi internazionali che derivano da un qualunque trattato.

Quando si interpreta l'art.117 la corte precisa che si possa applicare a qualunque attività normativa posta in essere dallo Stato o dalle Regioni.

In assenza di una chiara gerarchia delle fonti, come invece si può riscontrare nel diritto comunitario, la Corte ritiene che gli obblighi derivanti da norme internazionali costituiscono un limite all'attività normativa dello stato ponendosi in una posizione intermedia tra le norme costituzionali e le norme ordinarie.

Comunque sia però tali affermazioni si riferiscono sia alla CEDU ma anche a qualunque obbligo internazionale e diritto internazionale pattizio che pone obblighi nei confronti degli Stati contraenti.

La Corte inoltre ricorda che nel sistema operato dalla convenzione europea è stato istituito un apposito organo giurisdizionale che è la corte europea dei diritti dell'uomo alla quale è appunto attribuita la competenza per interpretare la convenzione.

Quindi il parametro di riferimento per valutare l'attività normativa interna non è solo la norma della convenzione ma anche come questa norma viene interpretata dalla corte di Strasburgo.

Viene riproposta una visione abbastanza tradizionale ma vengono introdotti anche alcuni elementi significativi come ad esempio, si nega l'efficacia diretta a livello interno delle norme contenute nella CEDU, negando quindi la possibilità da parte di ogni giudice interno di disapplicare la normativa nazionale contrastante con le disposizioni CEDU.